

ALLEGATO 1

INDIRIZZI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 15 LR 45/2020 A FAVORE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 1

(Finalità)

Con il presente atto sono definiti i criteri per la concessione da parte della Regione Toscana dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dal volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 15 LR 45/2020, per il potenziamento della capacità operativa, miglioramento della preparazione tecnica, sviluppo della resilienza delle comunità.

ART. 2

(Beneficiari)

Può presentare domanda di accesso ai contributi il volontariato organizzato di protezione civile, cioè le organizzazioni di volontariato e i gruppi comunali iscritti nell'elenco territoriale di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

ART. 3

(Ufficio regionale competente)

La Regione svolge gli adempimenti connessi all'attuazione del presente bando mediante il Settore Protezione civile regionale.

ART. 4

(Misure finanziabili e percentuali di finanziamento)

Ciascuna organizzazione di cui all'articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un solo progetto finalizzato esclusivamente ad una delle seguenti misure:

- MISURA A – potenziamento della capacità operativa mediante l'acquisizione di nuove attrezzature e mezzi o mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso, da utilizzare nell'ambito della gestione di eventi lettera a) e b) articolo 7 Decreto legislativo n. 1/2018.

I mezzi finanziati devono recare emblemi e logo tali da consentire l'identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile del sistema regionale, cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva,

- MISURA B – miglioramento della preparazione tecnica mediante addestramento e formazione dei volontari con particolare riferimento alle tematiche del sostegno alla disabilità.

L'attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all'organizzazione proponente il progetto, non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo quanto indicato dal decreto di ammissione del progetto;

- MISURA C – sviluppo della resilienza delle comunità mediante iniziative digitali di informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l'avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, necessariamente in rapporto e d'intesa con le istituzioni locali ove ha sede il proponente.

I progetti relativi alle diverse misure sono finanziabili in misura diversa tra loro, in relazione al numero dei progetti presentati su quella misura.

In ogni caso il contributo non può essere superiore al 75% della spesa complessiva del progetto.

La percentuale non coperta dal contributo regionale resta a carico del beneficiario, che può garantirsi la copertura anche mediante risorse di altro soggetto pubblico o privato, che vanno indicate nella domanda.

ART. 5

(Riparto delle risorse)

Le risorse finanziarie disponibili per le annualità 2020 e 2021 sono ripartite nel modo seguente:

- nella misura del 50 % del totale disponibile, a favore di proposte presentate per la misura A;
- nella misura del 25% del totale disponibile a favore di proposte presentate per la misura B;
- nella misura del 25% del totale disponibile a favore di proposte presentate per la misura C.

Qualora le richieste ammissibili non esauriscano integralmente le risorse disponibili per una delle predette misure, la Regione può valutare l'eventuale incremento della quota di una delle altre due in ragione del maggior numero di richieste presentate per quest'ultima.

ART. 6

(Modalità di presentazione dei progetti)

I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare progetti entro il 20 dicembre 2020.

Le sezioni locali di organizzazioni con un coordinamento regionale devono dare atto dell'avvenuto rilascio del parere favorevole della propria struttura di coordinamento regionale. In mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile.

La domanda si presenta compilando il format che verrà indicato nel sito web della protezione civile della Regione Toscana: <https://www.regione.toscana.it/protezionecivile>.

ART. 7

(Cause di inammissibilità)

La domanda è considerata inammissibile in uno dei seguenti casi:

- presentata oltre il termine indicato
- in una modalità diversa da quella del format sopra indicato
- priva della indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata
- priva della firma digitale del legale rappresentante

Sono inoltre inammissibili e quindi esclusi dal finanziamento:

- i progetti presentati da organizzazioni che abbiano beneficiato di contributi erogati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 37 Codice, relativa ad una misura con analoghe finalità nei due anni precedenti
- i progetti di organizzazioni che non abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati dal Dipartimento della protezione civile nei due anni precedenti
- i progetti di organizzazioni che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad organismi, organizzazioni ed enti diversi dalla organizzazione proponente, ad esclusione dei Comuni relativamente ai gruppi comunali;
- i progetti che non siano corredati da preventivi delle ditte fornitrici esterne o da documentazione che faccia formale riferimento a preventivi delle ditte fornitrici;
- i progetti per i quali non venga esplicitamente indicata la certezza della totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell'indicazione della fonte di cofinanziamento, pubblica o privata;
- i progetti che prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati, di qualsiasi genere (sono autorizzati i mezzi a km 0);
- i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede dell'organizzazione proponente ovvero a supporto dell'operatività della medesima (magazzini, ricovero mezzi, etc.), ivi comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di qualunque tipo;
- i progetti che propongano linee di potenziamento non conformi alle strategie di protezione civile del sistema nazionale;
- i progetti che prevedano l'acquisizione di velivoli relativamente ai progetti che prevedano l'acquisizione di S.A.P.R.

ART. 8

(Valutazione e criteri di priorità)

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti viene svolta sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 7, entro il 31/12/2020.

Dell'esito della valutazione la Regione dà comunicazione ai soggetti che hanno presentato la domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella domanda.

Per la valutazione la Regione applica i seguenti criteri di priorità:

- MISURA A

1. progetto per attrezzature o mezzi da destinare al supporto di enti locali nell'ambito della pianificazione locale, per la gestione di eventi lettera a) e b) articolo 7 Decreto legislativo n. 1/2018
2. progetto per attrezzature o mezzi nuovi
3. progetto per attrezzature o mezzi a supporto di attività specialistiche (intese come quelle che richiedono una patente o brevetto rilasciato da autorità nazionali o regionali)

4. progetto per attrezzature o mezzi che completano moduli operativi già in dotazione del proponente
5. progetto presentato da organizzazioni non facenti parte di coordinamenti regionali

- MISURA B

1. progetto attinente alle tematiche della disabilità dei cittadini e al loro supporto a fronte di eventi lettera a) e b) articolo 7 Decreto legislativo n. 1/2018 necessariamente in rapporto e d'intesa con le istituzioni locali ove ha sede il proponente.
2. progetto di formazione dei volontari in materia di gestione della segreteria da attivare in caso di eventi lettera a) e b) articolo 7 Decreto legislativo n. 1/2018 [solo annualità 2021 legato a nuovo software]
3. progetto di formazione dei volontari in materia del Codice di protezione civile nazionale e della sua attuazione regionale

- MISURA C

necessariamente in rapporto e d'intesa con le istituzioni locali ove ha sede il proponente.

1. progetto di informazione alla popolazione mediante iniziative digitali, in prosecuzione o in linea con le attività svolte nella Campagna Io non rischio 2020
2. progetto di informazione alla popolazione mediante iniziative digitali, relative alla allerta meteo regionale e ai comportamenti da tenere
3. progetto di informazione alla popolazione mediante iniziative digitali relative con riferimento alle categorie fragili (anziani, diversamente abili, socialmente fragili).

ART. 9

(Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi)

La Regione verificata la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti stabiliti dagli articoli precedenti, provvede con decreto del dirigente responsabile all'approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi, separatamente rispetto alle tre diverse misure.

La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata alle organizzazioni beneficiarie all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella domanda.

Le organizzazioni sono tenute a comunicare l'accettazione del contributo alla Regione sempre ed unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione. Decorso inutilmente tale termine l'istanza di finanziamento del progetto sarà considerata decaduta e il progetto non potrà essere finanziato, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

La Regione procede all'erogazione dei contributi spettanti nel seguente modo:

- un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione;
- il saldo nella misura rimanente, su richiesta dell'organizzazione proponente a conclusione del progetto, da presentarsi unicamente mediante posta elettronica certificata contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale in copia conforme all'originale comprovante tutte le spese sostenute.

Su tutta la documentazione fiscale di cui sopra deve essere apposta, in forma indelebile, la dicitura:

“SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE”.

Alle Organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto.

L'Organizzazione può chiedere un'unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. La Regione, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorso 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di proroga e l'eventuale accettazione avvengono unicamente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata riportata nella domanda.

Entro il termine per la realizzazione del progetto e l'eventuale proroga autorizzata l'Organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell'eventuale saldo nonché la documentazione contabile comprovante la completa realizzazione del progetto. L'invio a mezzo di posta elettronica certificata delle copie conformi all'originale delle risultanze bancarie dei pagamenti di tutte le spese sostenute, consentirà di considerare la Organizzazione come adempiente nella realizzazione del progetto, in assenza di tale documentazione, trascorsi i termini consentiti, l'Associazione è considerata inadempiente e, pertanto, non potrà ricevere ulteriori finanziamenti, attivando contemporaneamente il procedimento di recupero previsto.

In caso di parziale realizzazione del progetto, la Regione valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell'eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, la

Regione provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.

ART. 10

(Accertamenti)

La Regione provvederà ad effettuare gli accertamenti di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale.

La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e successivi, emanati in attuazione dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, può determinare la revoca del contributo o dell'acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.

Qualora dai suddetti accertamenti emergano elementi di revoca del contributo, la Regione provvederà, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. d), all'adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell'Organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni.